



SCHEDA DI TRASPORTO

Nell'ambito del riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, con l'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 214 del 22 dicembre 2008 è stato introdotto l'art. 7-bis che ha istituito un nuovo documento di trasporto denominato **SCHEDA DI TRASPORTO**, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi in ambito nazionale.

Il Decreto 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce il contenuto della SCHEDA DI TRASPORTO.

Si tratta di un documento di "tracciabilità della merce" in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività a cura del vettore.

CONTENUTO MINIMO:

I dati che devono essere obbligatoriamente riportati sulla scheda di trasporto sono:

- VETTORE, cioè l'impresa che esegue il trasporto (denominazione, indirizzo e sede, partita iva, numero di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori);
- COMMITTENTE, cioè l'impresa che stipula il contratto di trasporto con il vettore (denominazione, indirizzo e sede, partita iva);
- CARICATORE, cioè l'impresa che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito al trasporto (denominazione, indirizzo e sede, partita iva);
- PROPRIETARIO DELLA MERCE cioè l'impresa che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di trasporto al momento della consegna al vettore (denominazione, indirizzo e sede, partita iva). A tal proposito bisogna prestare massima attenzione anche alle condizioni di vendita in quanto queste potrebbero portare sovrapposizioni di ruoli delle figure in precedenza descritte;
- MERCE TRASPORTATA (tipologia, quantità, peso);
- LUOGO DI CARICO e SCARICO;

Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce dovrà specificarne il motivo, nello spazio destinato ad "Eventuali dichiarazioni".

Il vettore o suo conducente dovrà annotare nello spazio "Osservazioni varie" eventuali variazioni rispetto alle indicazioni originarie qualora si verificano. Si possono inoltre indicare "eventuali istruzioni" fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore.

DOCUMENTI EQUIPOLLENTI:

La scheda di trasporto può essere sostituita da documenti considerati equipollenti:

- CONTRATTO DI TRASPORTO redatto in forma scritta che rechi "data certa" a norma dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 214 del 22 dicembre 2008, ossia quando la stipulazione del contratto di trasporto avviene mediante atto pubblico, mediante scrittura privata autenticata da notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, mediante registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, mediante ricorso alla c.d. "autoprestazione postale" (richiesta ad un ufficio postale l'apposizione del timbro recante la data direttamente sul documento avente

RIPRODUZIONE VIETATA



corpo unico), mediante spedizione del documento in plico aperto a mezzo posta senza involucri, inoltre mediante posta certificata che certifichi data e ora dell'invio, mediante apposizione di marcatura temporale tramite firma digitale;

- LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE CMR;
- DOCUMENTI DOGANALI;
- DOCUMENTI DI CABOTAGGIO di cui al D.M. 03/04/2009;
- DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISE;
- DOCUMENTO DI TRASPORTO;
- Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi e delle convenzioni internazionali, o di ogni altra normativa nazionale vigente.

Questi documenti devono contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto. Se mancano alcune indicazioni, i predetti documenti dovranno essere integrati prima dell'inizio del trasporto, oppure, se tale integrazione non è possibile, il documento dovrà essere accompagnato dalla scheda di trasporto che potrà contenere le sole indicazioni mancanti.

La disciplina della scheda di trasporto si applica anche ai trasporti internazionali ma, secondo la circolare del 17/07/2009 del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in questi casi, devono essere presenti sul veicolo solo i documenti di cui all'art. 3 del D.M. 554/2009 ossia la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 03/04/2009, nonché ogni altro documento che deve accompagnare il trasporto internazionale delle merci ai sensi della normativa comunitaria e degli accordi e convenzioni internazionali.

ESENZIONI:

Sono esenti dall'obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto:

- Trasporti in conto proprio;
- Trasporti espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge n. 298 del 06/06/1974, art. 30;
- Trasporti di collettame per conto terzi, da intendersi riferita ad una operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore a 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Si tratta quindi di più partite di piccole entità trasportate da un unico vettore, commissionate da diversi mittenti.

SANZIONI:

Il comma 4 dell'art. 7-bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 600 a € 1.800 a carico del committente o di chiunque non compila, altera o fornisce al vettore una scheda di trasporto incompleta o non veritiera.

La sanzione amministrativa pecuniaria a carico del vettore che non porta a bordo la scheda di trasporto o in alternativa un documento equipollente va da € 40 a € 120 più il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto o documentazione equivalente, entro i 15 giorni successivi.

Le predette sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non compilano correttamente o non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti.

ACCERTAMENTO CORRESPONSABILITA':

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 la scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell'accertamento della corresponsabilità per le violazioni al Codice della strada commesse dal conducente.

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

2/5



Il Ministero si riserva comunque di fornire ulteriori precisazioni soprattutto in merito ai documenti equipollenti e ai casi di esenzione relativi ai trasporti a collettame in base all'esito di approfondimenti in corso sulle diverse fattispecie.

Si riporta fac simile di scheda di trasporto pubblicato in G. U. in allegato al Decreto 30/06/2009.

SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005)

A - DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b - D.Lgs. 286/2005)

Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) - Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori	

B - DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c - D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

C - DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lettera d - D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art. 2, comma 1, lett. e - D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

Eventuali dichiarazioni (2)

--

E - DATI MERCE TRASPORTATA

Tipologia	
Quantità / Peso	
Luogo di carico merce	Luogo di scarico

Osservazioni Varie (3)

--

Eventuali Istruzioni (4)

--

Luogo e data compilazione

Luogo e data	Dati compilatore (5)	Firma

- (1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali
- (2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario
- (3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce,...)
- (4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore
- (5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

3/5



LEGGE COMUNITARIA 2008

La legge n. 88 del 7.07.2009 (la c.d. "Legge Comunitaria 2008") ha emanato varie disposizioni al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, tra cui le più significative risultano le seguenti:

NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI ED INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETÀ'

La legge Comunitaria 2008 ha modificato l'art. 2.550 del Codice Civile prevedendo, **per le sole società di capitali**, le seguenti integrazioni agli adempimenti pubblicitari/informativi previsti a carico delle società in genere:

- **possibilità di pubblicazione degli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito presso il Registro delle Imprese in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, purché all'atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto.** Nel caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene salvo il caso in cui la società dimostri che essi erano a conoscenza della versione in lingua italiana;
- **obbligo di fornire le informazioni di cui all'art. 2.550 C.C. commi 1,2,3 e 4** (cioè Sede legale, Ufficio del registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta, numero di iscrizione al Registro Imprese, l'eventuale stato di liquidazione, il capitale sociale versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio e l'eventuale sussistenza di un unico socio) **anche sul sito web della società.**

L'omissione dei dati richiesti dall'art. 2.550 del Codice Civile viene ora è **punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 ad € 2.065,00.**

PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE: MODIFICA DELLA TERRITORIALITÀ IVA

Tra i principali interventi normativi previsti dalla Legge Comunitaria 2008 vi è la modifica alla disciplina Iva per quanto riguarda il criterio di territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione.

Il nuovo art. 7 comma quarto, lettera f-quinquies del DPR 633/1972 prevede che **"le prestazioni di intermediazione**, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6 del decreto legge 30.08.1993, n. 331...., si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità", ovvero **sono assoggettate ad IVA nello Stato UE del soggetto committente, se soggetto passivo; altrimenti la prestazione va assoggettata ad IVA nello Stato in cui si considera effettuata l'operazione alla quale la stessa è riferita.**

Si rammenta che sono **espressamente escluse** dall'ambito applicativo della citata lett. f-quinquies:

- **le intermediazioni relative alla locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, alla pubblicità, alla consulenza e assistenza tecnica e legale, ai servizi di telecomunicazione, ecc. (art. 7 comma quarto, lettera d) del DPR 633/1972)** per le quali la territorialità è individuata in Italia con riferimento ai soggetti ivi domiciliati, a meno che le prestazioni non siano utilizzate fuori dall'ambito comunitario; per le prestazioni rese nei confronti di soggetti comunitari o extracomunitari si deve fare riferimento alla territorialità così come individuata dalle lett. e) ed f) del citato comma 4;

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

4/5



- le intermediazioni relative **ai trasporti intracomunitari di beni e accessorie agli stessi** di cui all'art. 40, commi 5 e 6, DL n. 331/93, per le quali la territorialità è individuata nello Stato UE in cui si è identificato ai fini IVA il destinatario delle stesse; se il destinatario delle prestazioni in esame non è identificato ai fini IVA allora si fa riferimento rispettivamente allo Stato in cui inizia il trasporto ovvero in cui sono eseguite le operazioni.

NUOVA CAMPAGNA INCENTIVI BICICLETTE

Lo stanziamento per gli incentivi per l'acquisto delle biciclette, che dovrebbero essere estesi anche ai motorini di 50 centimetri cubici, è stato approvato dalla Corte dei Conti e sarà annunciato venerdì 18 settembre dal Ministro dell'Ambiente all'apertura del 67esimo Salone del ciclo che si terrà a Milano.

La campagna incentivi **inizierà entro i primi di ottobre** e prevede lo stanziamento di 7,6milioni di Euro per le biciclette e 5,1milioni per l'acquisto di un cinquantino Euro2.

Il contributo statale per le biciclette nuove sarà del 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 200,00 Euro e non sarà necessaria la consegna di un vecchio modello, mentre per i motorini il bonus probabilmente coprirà al massimo il 20% del prezzo di listino con un limite massimo di 500Euro per i 4tempi e di 180 Euro per i 2 tempi e sarà necessaria la consegna di un vecchio modello.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

5/5